

Nel 2016 l'attività di contrasto e prevenzione dei fenomeni di evasione fiscale e di promozione della *compliance* ha consentito un **recupero di gettito** di 19 miliardi, con un aumento del 28 per cento rispetto al 2015. Le maggiori entrate derivano da attività di controllo sostanziale per 10,5 miliardi (di cui 4,1 miliardi derivano dalla *voluntary disclosure*) e da attività di liquidazione per 8 miliardi. Circa 500 milioni sono il risultato delle attività di promozione del dialogo preventivo con il cittadino, che l'Agenzia delle Entrate ha avviato negli ultimi anni comunicando ai contribuenti elementi e informazioni in suo possesso relativi ai ricavi o ai redditi, allo scopo di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili. Quanto alle modalità di incasso, 4,8 miliardi provengono dalla riscossione coattiva ed i restanti da versamenti diretti o spontanei. Infine, la riscossione del canone tv tramite addebito in bolletta ha consentito di incassare circa 2,1 miliardi, con un extra-gettito di 500 milioni, rispetto agli anni precedenti, nonostante nel 2016 la misura del canone annuo sia stata ridotta da 113,50 a 100 euro.

Risultati positivi si sono registrati in termini di miglioramento del **recupero degli omessi versamenti IVA** per effetto di alcune misure adottate dal Governo negli ultimi anni. L'introduzione dello *split payment* per i fornitori della Pubblica Amministrazione ha consentito di recuperare un gettito di circa 2,1 miliardi. Per consolidare e rafforzare questi risultati, il Governo ha recentemente presentato alla Commissione Europea una richiesta di proroga e di ampliamento dell'ambito di applicazione della decisione del Consiglio dell'Unione Europea affinché il Governo italiano sia autorizzato a continuare ad applicare fino al 2020 il meccanismo dello *split payment*.

Sul fronte internazionale, sono stati rafforzati il sostegno e la partecipazione a importanti iniziative (G20 e OCSE) volte al contrasto dell'evasione e elusione fiscale, al fine di perseguire una maggiore trasparenza e una migliore **cooperazione internazionale in materia fiscale**.

A partire da quest'anno, 47 Paesi avvieranno lo scambio automatico di informazioni finanziarie basato sul nuovo standard globale, il cosiddetto *Common Reporting Standard*. Altri 53 Paesi effettueranno lo scambio a partire dal 2018. Inoltre, a seguito della diffusione dei *Panama Papers* e su impulso di un gruppo di Paesi, tra cui l'Italia, il G20 ha dato mandato al Global Forum sulla Trasparenza e lo scambio di informazioni fiscali (GAFI) e all'OCSE di migliorare gli standard internazionali per la raccolta e lo scambio delle informazioni sui beneficiari effettivi di società e altre entità giuridiche non trasparenti.

Con il decreto fiscale²⁷ collegato alla Legge di Bilancio per il 2017 sono state adottate importanti misure in materia di **potenziamento della riscossione** e di contrasto all'evasione. Il decreto legge tiene anche conto di alcune delle indicazioni contenute nei rapporti sull'amministrazione fiscale italiana prodotti dall'OCSE e dal FMI nella prima metà del 2016²⁸, su richiesta del Ministero dell'Economia e delle finanze. In particolare, interviene principalmente in tre

²⁷ D.L. 193/2016 cvt in L. n.225/2016

²⁸ <http://www.finanze.it/opencms/it/il-dipartimento/documentazione/pubblicazioni-internazionali/Rapporto-OCSE-e-Rapporto-FMI-sullamministrazione-fiscale/>

aree: gli obblighi di comunicazione ai fini dell'IVA; la gestione dei carichi pregressi affidati agli agenti della riscossione; il riordino delle agenzie fiscali.

Ai fini di migliorare l'**adempimento spontaneo** sono state introdotte importanti misure, tra le quali: *i)* l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (spesometro) per i soggetti passivi IVA e la trasmissione per via telematica della comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute e della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA; *ii)* la definizione agevolata delle cartelle di pagamento per le somme iscritte a ruolo dal 2000 al 2016, con l'eliminazione delle sanzioni e degli interessi di mora; *iii)* il superamento degli studi di settore, che saranno sostituiti da indici sintetici di affidabilità fiscale; *iv)* le semplificazioni fiscali in materia, tra l'altro, di contenuti e termini per la presentazione delle dichiarazioni e di modalità di trasmissione.

Sono stati inoltre previsti ulteriori incentivi all'adozione della fatturazione elettronica (obbligatoria nei confronti della pubblica amministrazione già dal 2014 per le amministrazioni centrali ed estesa alle PA locali dal 2015) che costituisce una delle più importanti innovazioni del percorso di efficientamento delle strutture produttive del Paese, in linea con il percorso di digitalizzazione avviato dall'Agenda digitale europea.

Con l'obiettivo di assicurare maggiore equità ed efficienza al sistema della riscossione, il decreto fiscale ha anche avviato il **riordino delle agenzie fiscali**, stabilendo la cancellazione del Gruppo Equitalia e l'attribuzione delle sue funzioni a un nuovo ente controllato dall'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° luglio 2017. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione Equitalia verrà sostituita da un ente pubblico economico, denominato 'Agenzia delle Entrate-Riscossione', strumentale all'Agenzia dell'entrate, favorendo quindi lo sfruttamento di sinergie e l'interoperabilità delle banche dati, assicurando una riscossione più veloce ed efficiente. Tale intervento verrà completato attraverso una riorganizzazione delle agenzie fiscali, tesa a garantire maggiore autonomia alle stesse, in linea con le indicazioni dell'OCSE e del FMI. Sempre dal 1° luglio, gli enti locali potranno affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, le entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate.

Inoltre, l'obiettivo di migliorare il versamento spontaneo delle entrate è stato perseguito prevedendo l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici per i comuni e gli altri enti locali.

Ai fini di accelerare le procedure di rimborsi IVA e di ridurre i tempi di erogazione, a salvaguardia della neutralità dell'imposta, sono state adottate misure ad ampio spettro, che hanno riguardato non solo le norme che regolamentano i rimborsi stessi, ma anche il sistema organizzativo e la compensazione con altre imposte e contributi.

Infine, sono stati riaperti i termini della procedura di collaborazione volontaria (**voluntary disclosure**) estesa, dal decreto fiscale, a fine luglio 2017.

AZIONE**PROSEGUIRE LA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE, FAVORIRE LA TAX COMPLIANCE E MIGLIORARE I RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI****DESCRIZIONE**

Cooperative compliance e *ruling* internazionale; fatturazione elettronica; trasmissione telematica dei corrispettivi; *split payment*; riorganizzazione dell'amministrazione fiscale; cooperazione internazionale; velocizzazione dei rimborsi IVA; definizione e implementazione di indicatori sintetici di affidabilità e superamento degli studi di settore. Ripristino dell'autonomia delle Agenzie Fiscali; soppressione di Equitalia S.p.A. e affidamento dell'esercizio della funzione di riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, accompagnata da una riforma delle agenzie fiscali; riforma della riscossione locale.

FINALITÀ

Rafforzare l'adempimento degli obblighi tributari di cittadini e imprese. Migliorare il rapporto tra la collettività e l'amministrazione tributaria. Rafforzare l'attrattività e la competitività del Paese.

TEMPI

2017-2018

Anche l'andamento delle **controversie tributarie** conferma i progressi compiuti nel rapporto tra l'amministrazione tributaria e i contribuenti: nel 2016 le controversie pendenti si sono ridotte di circa il 12 per cento rispetto al 2015, attestandosi per la prima volta sotto la soglia delle 500 mila unità. Il trend positivo, iniziato già dal 2012, ha consentito nel quadriennio 2013-2016 di ridurre le pendenze di circa il 26 per cento. Sempre nello stesso periodo, i ricorsi tributari presentati in primo grado sono diminuiti del 19 per cento circa (da 202.243 nel 2013 a 163.862 nel 2016). Con particolare riguardo ai ricorsi con valore fino a 20 mila euro verso l'Agenzia delle Entrate, nel periodo 2012-2016 si è registrata una flessione di circa il 42 per cento (circa 30 mila ricorsi in meno); questi dati evidenziano gli effetti positivi derivanti dall'introduzione, nel 2012, della mediazione tributaria²⁹. L'estensione, a decorrere dal 2016, della mediazione tributaria a tutti gli altri enti impositori (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Comuni, Province, Regioni, ecc.) ha generato una ulteriore riduzione dei ricorsi presentati, rispetto a quelli registrati nel 2015, di circa il 17 per cento (da 48.026 nel 2015 a 39.992 nel 2016³⁰).

Nel corso del 2017 l'estensione del processo tributario telematico sarà completata su tutto il territorio nazionale³¹. Attraverso il portale dedicato sarà possibile effettuare il deposito telematico degli atti e dei documenti processuali già notificati alla controparte e tutti i soggetti coinvolti potranno consultare online il fascicolo processuale. A differenza di quanto avvenuto per il processo civile, il legislatore non ha stabilito per il momento l'obbligatorietà del processo

²⁹ Prevista dall'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92.

³⁰ Dati al netto dei ricorsi contro Equitalia e Agenzia delle Entrate.

³¹ In particolare, dal 15 febbraio 2017 il processo tributario telematico (PTT), è stato esteso alle Commissioni tributarie presenti in Basilicata, Campania e Puglia; dal 15 aprile sarà attivato nelle Commissioni tributarie di Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia; dal 15 giugno in quelle della Calabria, Sardegna e Sicilia e dal 15 luglio nelle Commissioni tributarie delle Marche, Val D'Aosta, Trento e Bolzano. Il processo tributario telematico (PTT), è già operativo da dicembre 2015 in Toscana e Umbria, e da ottobre 2016 in Abruzzo, Molise, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Veneto.

telematico, riconoscendo la specialità della giurisdizione tributaria e della normativa che disciplina il processo tributario. Per proseguire questa strategia di digitalizzazione dell'intero sistema giudiziario, la Legge di Bilancio per il 2017 ha istituito un apposito fondo, le cui risorse si aggiungono agli 88 milioni stanziati nel 2016 e a quelle provenienti dal PON *Governance*.

| | |
|--------------------|--|
| AZIONE | RIDURRE LE CONTROVERSIE TRIBUTARIE E MIGLIORARE L'EFFICACIA DELLA RISCOSSIONE |
| DESCRIZIONE | Riforma del processo tributario; strumenti telematici; semplificazione degli adempimenti fiscali. Operatività delle norme istitutive dell'elenco dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie. Riforma degli organi della giurisdizione tributaria. |
| FINALITÀ | Smaltimento dell'arretrato. Efficienza del contenzioso. Maggiore <i>compliance</i> da parte del contribuente. |
| TEMPI | 2017-2018 |

III.3 SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO

Il mercato dei capitali e il sistema bancario

CSR 3 – *‘accelerare il ridimensionamento dello stock dei crediti deteriorati, anche migliorando ulteriormente la disciplina dell'insolvenza e del recupero crediti. Completare rapidamente l'attuazione delle riforme in corso in materia di governo societario nel settore bancario’*

Riduzione dei crediti deteriorati e misure urgenti per la tutela del risparmio

In base agli ultimi dati diffusi dalla Banca d'Italia³², nel terzo trimestre del 2016 il flusso di nuovi prestiti deteriorati è sceso al 2,6 per cento del totale dei crediti. L'indicatore è diminuito di quattro decimi per i prestiti alle imprese (al 4,1 per cento) e di due per quelli alle famiglie (all'1,7 per cento).

Secondo le proiezioni, coerenti con gli scenari macroeconomici più recenti, il tasso di ingresso in sofferenza continuerà a ridursi gradualmente nel corso dei prossimi mesi: alla fine del 2017 l'indicatore è previsto scendere all'1,2 per cento per i prestiti alle famiglie, un valore solo lievemente superiore a quello registrato prima dell'inizio della crisi finanziaria, e al 3,1 per cento per i prestiti alle imprese. Nei primi sei mesi del 2016 la consistenza dei crediti deteriorati lordi è diminuita di 4 miliardi, a 356 miliardi; al netto delle rettifiche di valore, la riduzione è stata più marcata (di 6 miliardi, a 191 miliardi).

Per il complesso dei gruppi classificati come significativi ai fini della vigilanza, nel trimestre estivo del 2016 l'incidenza dei crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti è rimasta sostanzialmente stabile, sia al lordo sia al netto delle rettifiche di valore (17,9 e 10,5 per cento, rispettivamente). Il tasso di

³² Banca d'Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria n.2/2016; Bollettino Economico 1/2017.

copertura (ossia il rapporto tra le rettifiche e la consistenza dei prestiti deteriorati) è aumentato al 47,3 per cento.

La riduzione dell'elevato stock di crediti deteriorati sarà graduale. Esistono, tuttavia, margini per accelerare il processo, che includono anche il miglioramento dell'efficacia della gestione interna delle banche. A tal fine, sono stati recentemente avviati dalla Banca d'Italia: a) una rilevazione statistica con informazioni dettagliate sulle caratteristiche delle sofferenze; b) il processo di estensione, al complesso delle banche, delle *best practices* per la gestione dei crediti deteriorati, già definite a livello europeo per i maggiori gruppi. Sul fronte delle riforme sono stati compiuti importanti passi avanti, cui si aggiunge lo schema della garanzia pubblica (GACS), che potrà apportare ulteriori benefici alla gestione attiva delle sofferenze.

Il 30 dicembre 2016 la Commissione Europea ha comunicato di aver concesso alle autorità italiane la possibilità di prorogare di ulteriori sei mesi (fino a giugno 2017) le garanzie pubbliche per aiutare gli istituti di credito a raccogliere liquidità sui mercati finanziari.

Nella direzione di facilitare la dismissione dei crediti deteriorati vanno anche le recenti misure per semplificare gli adempimenti e snellire le procedure per il recupero dei crediti³³ - quali il pegno non possessorio, il patto marciano e l'uso delle tecnologie digitali nelle aste giudiziarie³⁴ - che vengono descritte in dettaglio nei paragrafi successivi.

Il decreto per la tutela del risparmio nel settore creditizio³⁵, con una dotazione di 20 miliardi, ha previsto, tra l'altro, la garanzia dello Stato al fine di rafforzare la capacità di una banca di approvvigionarsi di liquidità.

In dettaglio, il decreto prevede che lo Stato possa rilasciare alla banca richiedente una garanzia su nuove obbligazioni da emettere, a fronte del pagamento di una commissione (elemento che rende lo strumento compatibile con la normativa sugli aiuti di Stato). Le obbligazioni emesse dalla banca avranno pertanto il grado di rischio dello Stato e non quello della banca emittente. Inoltre, se la banca rispetta i requisiti richiesti dalla disciplina, la garanzia statale può essere concessa anche a fronte di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia nell'ambito della *Emergency Liquidity Assistance* (ELA). La banca è tenuta a presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico, da sottoporre alla Commissione Europea. Inoltre, se una banca, in base ai risultati degli *stress test*, avesse necessità di rafforzare il proprio patrimonio, può accedere a un programma di ricapitalizzazione precauzionale. In questo caso, per richiedere l'intervento dello Stato, la banca deve sottoporre all'autorità competente (BCE o Banca d'Italia, secondo le dimensioni della banca stessa) un programma di rafforzamento

³³ D.L. n. 59/2016, cvt. dalla L. n. 119/2016, che prosegue le riforme iniziate con il D.L. 83/2015.

³⁴ L'introduzione dell'impiego di strumenti informatici darà un contributo fondamentale attraverso la creazione di un registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliare, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione delle crisi che sarà funzionale alla creazione di un mercato per i crediti deteriorati. Sarà inoltre possibile l'accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati. Infine, le procedure concorsuali saranno accelerate, con un maggiore impiego dell'informatica che avverrà anzitutto nella fase di costituzione del comitato dei creditori, ma anche nello svolgimento dell'udienza per l'accertamento del passivo del fallimento e, in fase di concordato preventivo, nell'adunanza dei creditori.

³⁵ D.L. 237/2016 recante 'disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio', cvt. in L. 15/2017.

patrimoniale. L'intervento di ricapitalizzazione precauzionale non comporta l'avvio di una procedura di risoluzione, né l'applicazione delle disposizioni sul cosiddetto *bail-in*. L'intervento pubblico implica la conversione delle obbligazioni subordinate in azioni della banca, in conformità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. Per salvaguardare gli investitori al dettaglio, il decreto introduce la possibilità che la banca scambi le azioni, frutto della conversione delle obbligazioni subordinate, con obbligazioni non subordinate di nuova emissione; il MEF può acquistare le azioni frutto della conversione. Al termine della procedura di compensazione, orientata a tutelare i risparmiatori, coloro che inizialmente detenevano obbligazioni subordinate avrebbero obbligazioni non subordinate. In tali interventi di ricapitalizzazione precauzionale, in base alle modifiche inserite in sede di conversione del decreto legge, d'intesa con la Commissione Europea è stato stabilito che la sottoscrizione delle azioni da parte dello Stato avrà un fattore di sconto del 25 per cento, mentre per i detentori di bond subordinati, cui saranno attribuite delle azioni nuove a seguito del *burden sharing*, lo sconto sarà del 15 per cento.

In sede di conversione del decreto legge è stata anche fissata al 1° gennaio 2016 la data a partire dalla quale non è più riconoscibile il *misselling* ai piccoli sottoscrittori. Il *burden sharing* avrà quindi effetti diversi: chi ha sottoscritto obbligazioni prima di questa data e non è controparte qualificata, potrà avere una transazione in cui verrà riconosciuto il valore nominale del suo acquisto. Chi, invece, ha acquistato dopo tale data avrà una penalizzazione maggiore con la conversione in azioni³⁶.

Sono stati apportati anche dei correttivi al decreto relativo alle 4 banche poste in risoluzione alla fine del 2015 (Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti). In particolare, per aderire al rimborso forfettario dell'80 per cento del valore del credito, il termine è stato prolungato al 31 maggio 2017. Inoltre, sono escluse dal limite dei 100mila euro di patrimonio le obbligazioni azzerate per effetto della procedura di risoluzione. Il servizio di assistenza da parte della banca agli investitori per la compilazione e la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è gratuito. A novembre 2016 è stato approvato il DPCM sulla disciplina di funzionamento del collegio arbitrale che dovrà decidere in merito all'erogazione delle prestazioni³⁷ in favore degli investitori che, alla data del 23 novembre 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati nelle 4 banche in liquidazione. È la modalità alternativa a quella dell'indennizzo forfettario, che già consente l'accesso al fondo di solidarietà con erogazione diretta di indennizzo agli investitori: coloro che non abbiano aderito al rimedio 'semplificato', potranno

³⁶ I criteri di determinazione del valore delle azioni distinguono tra azioni non quotate e quotate. Per le prime, il valore è calcolato in base alla consistenza patrimoniale, alle prospettive reddituali, all'andamento del rapporto tra valore di mercato e valore contabile delle banche quotate e tenuto conto delle perdite connesse a eventuali operazioni straordinarie. Nel caso in cui la banca sia quotata, il valore delle azioni è determinato in base all'andamento delle quotazioni dei 30 giorni di mercato antecedenti la data indicata dal MEF; nel caso di sospensione della quotazione per più di 15 giorni nel periodo di riferimento, il valore delle azioni è il minore tra il prezzo di riferimento medio degli ultimi 30 giorni di mercato nei quali l'azione è negoziata e quello determinato per le banche non quotate.

³⁷ A carico del fondo di solidarietà istituito dalla Legge di Stabilità per il 2016 (L.208/2015, art.1 co.855).

rivolgersi al collegio arbitrale per ottenere il riconoscimento delle proprie spettanze³⁸.

| | |
|--------------------|--|
| AZIONE | PROSEGUIRE LA RIDUZIONE DELLO STOCK DI CREDITI DETERIORATI |
| DESCRIZIONE | Massimizzare l'efficacia degli strumenti messi a disposizione del sistema bancario anche attraverso azioni di stimolo al loro utilizzo. Continuare a sviluppare il mercato dei crediti deteriorati e rafforzare l'efficacia della supervisione sulla qualità degli attivi bancari estendendo a tutte le banche le <i>best practices</i> europee nella gestione dei NPLs. Incoraggiare e sviluppare l'educazione finanziaria dei risparmiatori. |
| FINALITÀ | Rafforzare il sistema bancario e ridurre lo stock dei NPLs. |
| TEMPI | 2017-2018 |

Interventi sulla *governance* del settore bancario, banche popolari e credito cooperativo

Il Governo ha dimostrato consapevolezza di alcuni limiti strutturali del sistema finanziario italiano: l'eccessiva frammentazione dell'offerta (in termini di un elevato numero di istituti bancari), la limitata disponibilità di altri tipi di finanziamento, come alternativa al credito bancario, i lunghi tempi di recupero per i crediti in sofferenza. Ciò ha portato, a partire dal 2015, all'introduzione di cambiamenti radicali. In tal senso, la riforma delle Banche Popolari, l'auto-riforma delle fondazioni bancarie sostenuta dal Governo, la riforma delle banche di credito cooperativo (BCC) hanno rafforzato il settore, allo scopo di cambiare la *governance* e creare banche più grandi, forti e trasparenti.

Il decreto legge per la tutela del risparmio nel settore creditizio (si veda paragrafo precedente) contiene anche misure relative alla *governance* delle banche. Il MEF, infatti, potrà subordinare la sottoscrizione del capitale ad alcune condizioni: oltre alla revoca degli organi apicali, potrà fissare una limitazione alla retribuzione complessiva dei membri del consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza della banca interessata dall'intervento dello Stato.

Sulla *governance* del settore bancario è atteso anche il contributo positivo della Commissione parlamentare d'inchiesta, il cui disegno di legge istitutivo è all'esame del Parlamento. La Commissione valuterà anche le modalità e gli strumenti adottati dagli istituti per la raccolta, con particolare attenzione alla 'correttezza' della vendita di prodotti (soprattutto di obbligazioni) alla clientela *retail*, ma anche sui modelli di gestione e sui criteri adottati per la remunerazione dei manager. Infine, la commissione avrà anche il compito di verificare l'efficacia

³⁸ Il collegio arbitrale, nominato con DPCM, è costituito da un presidente, che è stato individuato nel presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (o un suo delegato), e da due componenti scelti rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze tra persone di comprovata imparzialità e professionalità.

della vigilanza, sia sul fronte della prevenzione dei rischi sia su quello della tutela della trasparenza dei mercati e sull'adeguatezza delle norme italiane ed europee, comprese quelle sulla vigilanza, anche ai fini della prevenzione e gestione delle crisi bancarie.

Riforma delle procedure concorsuali e del diritto dell'insolvenza

Il decreto in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione³⁹ ha introdotto misure importanti per l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari e per accelerare il recupero dei crediti, rendendo le cause più veloci anche attraverso l'uso di tecnologie informatiche. La principale misura prevista è il 'Patto Marciano', che prevede l'assegnazione extragiudiziale di un immobile utilizzato per garantire il finanziamento a un imprenditore: è sostanzialmente un contratto con cui creditore e debitore si accordano in modo che, in caso di inadempimento, il creditore acquisisce direttamente il bene oggetto di garanzia, con l'obbligo di versare al debitore l'eventuale differenza tra importo del credito e valore.

Tali misure hanno completato quelle incluse nel decreto contenente modifiche alla disciplina fallimentare⁴⁰ riguardanti: l'accesso al credito per le imprese in difficoltà; l'apertura alla concorrenza nei concordati preventivi con i creditori; la ristrutturazione del debito; la posizione e i requisiti del curatore fallimentare; l'accelerazione delle operazioni di vendita; la modifica dei regolamenti in materia di deducibilità delle perdite su crediti. Tra gli strumenti digitali introdotti per migliorare la gestione della fase del recupero dei crediti, va ricordata la creazione del portale delle vendite pubbliche, un *marketplace* unico nazionale, introdotto in fase sperimentale a partire da gennaio 2017. Il sistema mette a disposizione dei soggetti interessati un set informativo per la stima del valore dei crediti e l'identificazione dei titolari, attraverso la pubblicazione e la messa in vendita dei beni mobili e immobili delle procedure esecutive e di insolvenza e l'istituzione del registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari⁴¹. Si delinea quindi un mercato, il c.d. sistema 'Common', che si basa essenzialmente su tre elementi complementari: i) il rafforzamento di un *market place* unico nazionale per tutti i beni posti in vendita dalle procedure concorsuali ed esecutive; ii) la possibilità di acquisto di beni su tale mercato non solo con denaro corrente ma anche con appositi titoli; iii) la creazione di un fondo nel quale conferire i beni rimasti invenduti, in vista della loro valorizzazione.

Per facilitare il recupero dei crediti in sofferenza inoltre, l'imposta di registro da versare sulle vendite di beni immobili all'asta è stata ridotta all'ammontare fisso di 200 euro, a condizione che l'immobile sia rivenduto entro due anni (tranne nel caso in cui l'immobile diventi abitazione principale dell'acquirente).

³⁹ D.L. n. 59/2016 cvt in L. n. 119/2016 recante 'disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione'.

⁴⁰ D.L. n. 83/2015.

⁴¹ Il registro raccoglierà informazioni sulle procedure esecutive e concorsuali favorendo così il mercato dei crediti non performanti e supportando le procedure di controllo sul sistema creditizio.

Con la **legge delega per la riforma della disciplina dell'insolvenza**, il legislatore ha inteso abbandonare la stigmatizzazione sociale legata alla tradizionale espressione 'fallimento', in conformità ad una tendenza già manifestatasi nei principali ordinamenti europei di *civil law* (tra cui quelli di Francia, Germania e Spagna). Si intende quindi sostituire al fallimento una procedura semplificata di liquidazione giudiziale dei beni, con una possibile soluzione concordataria (sulla scorta dell'attuale concordato fallimentare). Sono previsti servizi di sostegno alle imprese in tema di ristrutturazione precoce e di consulenza per evitare il *default*. Si introduce una fase preventiva di 'allerta', volta ad anticipare l'emersione della crisi, intesa come strumento di sostegno alle imprese e destinata a risolversi in una composizione assistita della crisi stessa, funzionale ai negoziati per il raggiungimento dell'accordo con i creditori o, eventualmente, anche solo con alcuni di essi. Dato che un'efficiente gestione delle procedure concorsuali richiede una spiccata specializzazione, viene proposto che presso i tribunali delle imprese siano concentrate le procedure di maggiori dimensioni e che la trattazione delle altre procedure d'insolvenza sia invece ripartita tra un numero ridotto di tribunali, dotati di una pianta organica adeguata, scelti in base a parametri oggettivi. Attualmente, la maggior parte dei concordati proposti ha natura meramente liquidatoria e la percentuale pagata in media nei concordati ai creditori chirografari è molto bassa. L'istituto del concordatario si giustifica pienamente, invece, quando garantisce la continuità aziendale (con un adeguato mantenimento dei livelli occupazionali) e una migliore soddisfazione dei creditori. Muovendo da tale constatazione, l'idea è quella di circoscrivere l'istituto all'ipotesi del c.d. **concordato in continuità**, cioè il superamento della situazione di insolvenza mediante la prosecuzione (diretta o indiretta) dell'attività aziendale, sulla base di un adeguato piano che sia consona anche al soddisfacimento dei creditori.

Si rende più facile l'accesso all'esdebitazione e si introduce anche il fenomeno dell'insolvenza dei 'gruppi' di imprese mediante disposizioni volte a consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza delle plurime imprese del gruppo, individuando, ove possibile, un unico tribunale competente. Si prevede la possibilità di proporre un unico ricorso sia per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti dell'intero gruppo, sia per l'ammissione di tutte le imprese del gruppo alla procedura di concordato preventivo. Si propone di circoscrivere la liquidazione coatta alle sole ipotesi in cui la necessità di liquidare l'impresa non discenda dall'insolvenza, ma costituisca lo sbocco di un procedimento amministrativo volto ad accertare e sanzionare gravi irregolarità intervenute nella gestione.

È attualmente all'esame della Camera un provvedimento in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, che prevede l'identificazione di una procedura unica di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

| | |
|--------------------|--|
| AZIONE | RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLE CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (LEGGE DELEGA) |
| DESCRIZIONE | Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza, approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato. |
| FINALITÀ | L'obiettivo della riforma è dare sistematicità ed organicità alla materia, superando in primo luogo la stigmatizzazione sociale legata al concetto di fallimento e introducendo una inedita fase preventiva di 'allerta', volta ad anticipare l'emersione della crisi, nonché prevedendo misure per valorizzare la continuità dell'attività d'impresa e la conservazione dell'azienda. |
| TEMPI | Entro il 2017 |

| | |
|--------------------|---|
| AZIONE | AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA |
| DESCRIZIONE | DDL di delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, attualmente all'esame della Camera (A.C. 3671-ter). |
| FINALITÀ | La riforma prevede l'identificazione di una procedura unica di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ⁴² . |
| TEMPI | Entro il 2017 |

Misure alternative al credito

In continuità con le misure di 'Finanza per la Crescita', con la Legge di Bilancio per il 2017 sono stati introdotti i **Piani Individuali di Risparmio (PIR)**, strumento che mira a canalizzare parte del risparmio delle famiglie verso investimenti industriali italiani di medio-lungo termine, favorendo in questo modo la crescita del sistema imprenditoriale. I risparmiatori che indirizzano le loro risorse verso strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali - italiane ed europee - radicate nel territorio italiano, beneficeranno di un incentivo fiscale sotto forma di esenzione dalle imposte dei proventi derivanti da tali investimenti. Condizione per accedere alla detassazione delle plusvalenze, è quella di mantenere l'investimento per almeno 5 anni. I PIR hanno vincoli ben definiti di investimento che premiano le piccole e medie imprese italiane, ma lasciano la possibilità di impiegare il 30 per cento del portafoglio in qualsiasi strumento. Il PIR consente di investire direttamente, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli, con opzione per il regime del risparmio amministrato, presso un intermediario finanziario o,

⁴² A.S. 3671-ter, risultante dallo stralcio dell'art.15 del DdL 3671. La parte restante è confluita nel DdL 3671-bis, contenente la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

alternativamente, attraverso la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita o capitalizzazione con un'impresa di assicurazioni. Inoltre, se si investe in PMI innovative, al vantaggio dell'esenzione del *capital gain* si aggiunge anche la detrazione del 30 per cento sull'importo investito (misura che la Legge di Bilancio per il 2017 ha previsto per le start-up e le PMI innovative). I dati sull'offerta PIR nei primi mesi di entrata in vigore della misura appaiono confortanti.

Per attrarre il risparmio e rafforzare le misure alternative al credito bancario sono, inoltre, previste le seguenti misure: *i*) la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese, effettuati dalle casse previdenziali o dai fondi pensione; *ii*) la soppressione per gli stessi soggetti del credito d'imposta per gli investimenti infrastrutturali e *iii*) l'introduzione di un'imposta in misura fissa per le operazioni straordinarie. Gli enti di previdenza obbligatoria possono destinare a tali interventi somme fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale. Le somme indicate devono essere investite in azioni o quote di imprese italiane o europee, oppure in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani o europei.

Per quanto riguarda il **Fondo Centrale di Garanzia per le PMI**, nel 2016 le richieste di accesso al Fondo sono aumentate del 10,9 per cento rispetto al 2015, con un parallelo aumento del 12,5 per cento del numero delle imprese garantite. Nel 2016, i finanziamenti accolti sono risultati pari a 16,7 miliardi, mentre l'importo garantito è ammontato a 11,6 miliardi. In termini di stock, il finanziamento e il garantito in essere risultano rispettivamente pari a 29 miliardi e 20,2 miliardi⁴³. La dotazione del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI è stata incrementata di 895 milioni. Ulteriori 100 milioni potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale 'Imprese e competitività 2014-2020' a titolarità del Ministero dello Sviluppo Economico.

A fine gennaio 2017 sono entrati in vigore nuovi criteri di accesso per le PMI fornitrici ovvero creditrici di società in amministrazione straordinaria che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, e alle quali sono destinati 35 milioni delle risorse del Fondo. Per le PMI beneficiarie le nuove disposizioni prevedono, tra l'altro, la concessione della garanzia a titolo gratuito e fino all'80 per cento (sia per la garanzia diretta sia per la controgaranzia) per tutte le tipologie di operazioni, l'adozione della delibera in via prioritaria (entro trenta giorni dall'arrivo della richiesta o dal completamento della stessa), l'utilizzo di parametri di valutazione più favorevoli (riduzione del 20 per cento dei valori di riferimento di ciascun indice, nonché dei valori intermedi per l'assegnazione dei punteggi).

Inoltre, è in corso il processo di riforma del Fondo, al fine di perseguire una duplice finalità: aumentare l'efficacia e l'efficienza dello strumento e rendere il fabbisogno finanziario necessario per il suo funzionamento compatibile con gli equilibri della finanza pubblica. Il fulcro della riforma è l'introduzione di un modello di *rating* interno del Fondo ai fini della valutazione del merito creditizio delle imprese, che sostituirà l'attuale sistema di valutazione economico-finanziaria basato sull'utilizzo del *credit scoring*, un modello interno al Fondo

⁴³ Tratto dal Report sul Fondo Centrale di Garanzia al 31 dicembre 2016
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Relazione-Fondo-Dicembre-2016_Sito.pdf

stesso. L'adozione del modello di *rating* consentirà una stima accurata della rischiosità delle imprese, consentendo di rendere più mirati ed efficaci gli interventi del Fondo, attraverso un'articolazione delle coperture in misura crescente in base alla rischiosità dell'impresa. Tra gli altri obiettivi della riforma vi sono il riorientamento del Fondo verso le operazioni finanziarie a medio-lungo termine e gli investimenti; nonché una maggiore omogeneizzazione dell'intervento del Fondo rispetto alla tipologia di soggetto richiedente (banca o confidi) e riequilibrando, dunque, il trattamento tra garanzia diretta e controgaranzia.

Infine, è stata estesa a tutte le PMI italiane la possibilità di raccogliere capitali con campagne di *Equity crowdfunding*.

Altre misure del programma 'Finanza per la crescita' indirizzate ad aumentare la liquidità delle imprese sono descritte nel paragrafo dedicato a Industria 4.0. Vi sono, infine, le misure introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2017 per le *start-up* e le imprese innovative, descritte nel relativo paragrafo.

| | |
|--------------------|---|
| AZIONE | ATTRAZIONE INVESTIMENTI ESTERI E MONITORAGGIO DELLE MISURE ALTERNATIVE AL CREDITO BANCARIO |
| DESCRIZIONE | Piena attuazione e valutazione dell'efficacia delle misure adottate come i PIR e la riforma del Fondo Centrale di Garanzia. |
| FINALITÀ | Favorire l'afflusso di capitali esteri e l'accesso delle imprese a misure alternative al credito bancario. |
| TEMPI | Entro il 2017 |

III.4 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Riforma della Pubblica Amministrazione

CSR 2 – *attuare la riforma della pubblica amministrazione adottando e applicando tutti i decreti legislativi necessari, in particolare in materia di riforma delle imprese di proprietà pubblica, servizi pubblici locali e gestione delle risorse umane*

Attuazione della legge di riforma della Pubblica Amministrazione

In attuazione della legge di riforma della Pubblica Amministrazione⁴⁴ sono stati approvati e sono entrati in vigore 15 provvedimenti legislativi, mentre è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto relativo alla disciplina del Comitato Italiano Paralimpico. Inoltre, a febbraio 2017 sono stati approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri gli schemi di cinque ulteriori decreti legislativi. I principali obiettivi dei decreti approvati fino a novembre 2016 sono la semplificazione della regolazione esistente e la riorganizzazione del pubblico impiego, al fine di rendere più efficiente e trasparente il rapporto con cittadini e

⁴⁴ L. 124/2015.

imprese e rafforzare la competitività del Paese. I provvedimenti riformano a largo spettro la struttura della PA, andando a migliorare le aree di azione della stessa e cercando di risolvere i colli di bottiglia che nel tempo ne hanno limitato l'azione. In particolare, essi riguardano la semplificazione del quadro normativo, attraverso l'abolizione di norme esistenti, il codice dell'amministrazione digitale, la nuova Conferenza dei Servizi, la segnalazione certificata di nuova attività (SCIA e SCIA 2), il licenziamento dei dipendenti pubblici, le Società partecipate dallo Stato, la prevenzione della corruzione e trasparenza, le autorità portuali, il corpo forestale dello Stato, i direttori sanitari, il nuovo codice della giustizia finanziaria, le Camere di Commercio e la semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca⁴⁵.

In seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale - che ha censurato il procedimento di attuazione previsto dalla legge 124/2015, nella parte in cui stabilisce che alcuni decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in Conferenza Unificata, anziché previa intesa - sono state emanate disposizioni correttive e integrative ai decreti relativi alle società partecipate, i licenziamenti disciplinari e la dirigenza sanitaria. Tutti i decreti legislativi già emanati e in vigore mantengono piena efficacia.

AZIONE

COMPLETARE LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DESCRIZIONE

Completare l'iter dei decreti attuativi della riforma della P.A., implementare la normazione secondaria prevista, monitorare i progressi e l'efficacia delle misure introdotte.

FINALITÀ

Efficienza PA, semplificazione, competitività.

TEMPI

Entro il 2017

Riforma delle partecipate e dei servizi pubblici locali

L'intervento di riforma delle società partecipate è stato avviato con l'emanazione di un Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica⁴⁶. Tale provvedimento è stato poi integrato con un decreto correttivo, emanato a gennaio 2017, per tenere conto del parere della Conferenza Unificata, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale (si veda par. precedente). L'impianto generale della riforma prevede, quali obiettivi generali: *i*) il riordino delle disposizioni nazionali relative al settore in questione, garantendo la chiarezza delle regole e la semplificazione e stabilizzazione normativa; *ii*) la riduzione del numero delle partecipazioni pubbliche, circoscrivendo il campo d'azione delle partecipate, limitando le 'micropartecipazioni' e favorendo il coordinamento e la trasparenza delle informazioni sulle partecipate medesime; *iii*) la razionalizzazione della *governance* delle società a controllo pubblico (es. riduzione del numero dei componenti dell'organo amministrativo); *iv*)

⁴⁵ Per maggiori dettagli si veda anche il PNR 2016 e la Nota di Aggiornamento al DEF 2016.

⁴⁶ D. Lgs. n.175/2016.

l'introduzione di una Struttura presso il MEF di monitoraggio e controllo che dovrà verificare l'attuazione della riforma, fornendo orientamenti e indicazioni, nonché esercitando, ove necessario, poteri ispettivi nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

Le modifiche successive apportate dal decreto legislativo correttivo riguardano: a) l'attività di autoproduzione di beni e servizi può essere strumentale agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni⁴⁷; b) nel caso di partecipazioni regionali, può essere disposto che singole società continuino ad operare, sempre rimanendo soggette all'applicazione dei parametri dimensionali e di efficienza imposti dalla disciplina⁴⁸; c) il termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute e del personale in servizio, in scadenza il 23 marzo 2017, è portato al 30 giugno 2017 per dare tempo alle amministrazioni di adeguarsi al decreto; nonché viene fissato al 31 luglio 2017 il termine per l'adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni in tema di *governance* societaria.

Infine, viene prevista l'intesa in Conferenza unificata per: la determinazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico regionale; la definizione degli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico, nel caso di società controllate dalla regione o da enti locali; le modalità di trasmissione dell'elenco del personale eccedente.

| AZIONE | RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE |
|-------------|--|
| DESCRIZIONE | Approvare definitivamente il decreto correttivo del d.lgs. n. 175/ 2016 in materia di società a partecipazione pubblica. Monitorare il rispetto delle disposizioni approvate. Completare l'anagrafe e il censimento delle società partecipate. |
| FINALITÀ | Contenimento della spesa pubblica e gestione ottimale dei servizi pubblici. |
| TEMPI | Entro il 2017 |

Il decreto legislativo contenente la **riforma dei servizi pubblici locali** è stato approvato in via definitiva dal Governo a fine novembre 2016, ma non è stato promulgato prima della sentenza della Corte Costituzionale, pertanto non è entrato in vigore. In questo ambito, i contenuti del decreto saranno recuperati attraverso successivi interventi.

I principali interventi previsti dal decreto sono i seguenti: i) precisazione dell'ambito di applicazione della disciplina (con esclusione delle normative

⁴⁷ Sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili e le università possono costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche, sempre che poi rispettino i requisiti dimensionali e di efficienza previsti dalla riforma.

⁴⁸ Previo provvedimento motivato del Presidente della Regione, adottato in ragione di precise finalità pubbliche, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità e sottoposto ai controlli di legge.

speciali di settore) per il servizio idrico integrato, il servizio di gestione integrata dei rifiuti, il trasporto pubblico locale, il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, il servizio di distribuzione del gas naturale e la gestione del servizio farmaceutico; *ii*) indicazione dei principi generali per l'assunzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale; *iii*) previsione di condizioni e limiti per l'assunzione del servizio pubblico, con indicazione delle concrete modalità di perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico; *iv*) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale in materia di modalità di affidamento dei servizi; *v*) introduzione di specifiche e tassative modalità di gestione del servizio: affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, affidamento a società mista, gestione diretta o *in house* e, limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante azienda speciale; *vi*) riordino della disciplina in materia di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali; *vii*) riordino e razionalizzazione delle regole in materia di organizzazione dei servizi, anche mediante la definizione degli ambiti territoriali ottimali; *viii*) introduzione di regole certe in tema di distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione; *ix*) completamento della disciplina in materia di trasporto pubblico locale; *x*) razionalizzazione delle funzioni affidate alle Autorità indipendenti, al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi; *xi*) definizione di strumenti di rilevazione degli obblighi di servizio pubblico imposti e degli standard di qualità, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa nazionale in materia di trasparenza; *xii*) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina generale.

AZIONE

COMPLETARE LA RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

DESCRIZIONE

Attuazione della riforma dei servizi pubblici locali recuperando i principi della delega.

FINALITÀ

Concorrenza, efficienza ed efficacia dei servizi, riduzione dei costi e miglioramento della qualità dei servizi. Trasparenza.

TEMPI

Entro il 2017

Produttività della Pubblica Amministrazione.

Il decreto relativo al licenziamento disciplinare, entrato in vigore a luglio 2016, è volto a colpire più efficacemente la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza mediante alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza. Per tale fattispecie si prevede, appunto il licenziamento disciplinare e un procedimento sanzionatorio, anche di tipo cautelare, più celere, a tutela della Pubblica Amministrazione. Tale nuova disciplina, in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale, è stata integrata da un decreto approvato dal Governo a metà febbraio 2017. Oltre a confermare integralmente l'impianto della riforma, le principali novità del decreto integrativo sono le seguenti:

- sono stati coordinati alcuni termini e, quindi, è stato previsto un termine più lungo per esercitare l'azione di risarcimento per i danni di immagine alla PA provocati dalle condotte fraudolente punite dal licenziamento⁴⁹.
- è previsto l'obbligo di comunicazione dei provvedimenti disciplinari all'Ispettorato per la funzione pubblica entro 20 giorni dall'adozione degli stessi, al fine di consentire il monitoraggio sull'attuazione della riforma, anche per adottare ogni possibile strumento che ne garantisca la piena efficacia.

A fine novembre 2016 è stato approvato in via definitiva dal governo il decreto di **riordino delle Camere di Commercio**. In un'ottica di efficientamento, il provvedimento prevede un piano di razionalizzazione e di riforma della *governance* delle Camere di Commercio. In particolare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, il numero complessivo delle Camere dovrà essere ridotto dalle attuali 105 a non più di 60, nel rispetto dei seguenti vincoli direttivi: almeno una Camera di Commercio per Regione e accorpamento delle Camere di Commercio con meno di 75mila imprese iscritte⁵⁰. Il provvedimento focalizza l'attività delle Camere su attività istituzionali evitando, al contempo, duplicazioni di responsabilità con altri enti pubblici. Viene, infine, rafforzata la vigilanza del MISE, che attraverso un comitato indipendente di esperti valuterà le *performance* delle Camere di Commercio. Nell'ambito di questo piano complessivo di razionalizzazione organizzativa ricade anche la rideterminazione delle dotazioni organiche di personale dipendente delle Camere di Commercio con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime Camere e definizione dei criteri di ricollocazione presso altre amministrazioni pubbliche.

A fine febbraio il Governo ha approvato in esame preliminare 5 ulteriori decreti legislativi di attuazione della riforma della Pubblica Amministrazione. Tra questi, la **riforma del pubblico impiego**, composta da due decreti, che intervengono sul testo unico sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e sul decreto legislativo in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di riorganizzare le regole del lavoro pubblico in funzione dei servizi che devono essere offerti ai cittadini.

Tale riforma poggia su 4 pilastri. Il primo, riguarda le **persone e il reclutamento**. Sono disciplinate le forme di lavoro flessibile, anche al fine di prevenire il precariato, unitamente ad una soluzione transitoria per superare il

⁴⁹ La denuncia al Pubblico Ministero e la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti dovrà avvenire entro 20 giorni (non più 15) dall'avvio del procedimento disciplinare, in modo da evitare un eccessivo accavallamento dei termini e delle procedure poste a carico delle pubbliche amministrazioni. Nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, la Procura della Corte dei Conti entro 150 giorni (non più 120) dalla conclusione della procedura di licenziamento potrà procedere per danni di immagine della PA nei confronti del dipendente licenziato per assenteismo. La finalità è di garantire maggiore certezza e una più netta separazione tra il procedimento disciplinare a carico del dipendente (che si svolge presso l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari) e il conseguente procedimento per danni di immagine alla PA (che si svolge presso la Procura generale della Corte dei Conti).

⁵⁰ Al fine di alleggerire i costi di funzionamento, il decreto prevede 4 ulteriori azioni che riguardano: la riduzione del diritto annuale a carico delle imprese del 50 per cento; la riduzione del 30 per cento del numero dei consiglieri; la gratuità per tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori; una razionalizzazione complessiva del sistema attraverso l'accorpamento di tutte le aziende speciali che svolgono compiti simili; la limitazione del numero delle Unioni regionali ed una nuova disciplina delle partecipazioni in portafoglio.